

L'essenziale in breve

<https://www.far-suisse.ch/it/l-essenziale-in-breve/>



Prestatori di personale

Prestatori di personale

Dal 1° aprile 2006, gli impieghi forniti da prestatori di personale sono sottoposti al CCL PEAN se l'impresa acquisitrice o una parte operative è soggetta a tale contratto. In altre parole, i prestatori devono versare i contributi PEAN se forniscono personale a un'impresa sottoposta al CCL PEAN.

Fino al 31 marzo 2006, i prestatori di personale non erano tenuti a versare i contributi PEAN per i lavoratori forniti a imprese sottoposte al CCL PEAN.

Sono esentati dall'obbligo contributivo i lavoratori forniti in prestito

1. di età inferiore a 28 anni e
2. che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro e
3. il cui impiego è limitato a tre mesi.

Questi tre prerequisiti devono essere soddisfatti cumulativamente.

Imprese acquisitrici assoggettate

1. Imprese o parte operative che rientrano nel campo di applicazione aziendale del CCL PEAN. È determinante la sede dell'impresa acquisitrice.

2. Imprese acquisitrici nel Canton Vaud:

Le ditte che forniscono personale a prestito a imprese acquisitrici affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l'Industrie vaudoise de la construction (CRP) sono tenute a versare i contributi PEAN.

3. Prestatori di personale del Principato del Liechtenstein:

I prestatori di personale del Liechtenstein in possesso di un'autorizzazione del Canton San Gallo per la fornitura di manodopera in Svizzera sono tenuti a versare i contributi PEAN se prestano personale a imprese acquisitrici con sede in Svizzera sottoposte al CCL PEAN.

Scheda informativa Impieghi in imprese non sottoposte al CCL PEAN

Scheda informativa con informazioni importanti sugli impieghi tramite prestatori di personale in imprese non sottoposte al CCL PEAN e sulle conseguenze per la rendita PEAN:

[Scheda informativa Impieghi in imprese non sottoposte al CCL PEAN](#)